

IRCE S.p.A.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PROCEDURE

**ai sensi dell'art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate
adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente integrato e modificato**

INDICE

1	DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	3
1.1	DEFINIZIONE DI "PARTI CORRELATE"	3
1.2	DEFINIZIONE DI "OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE"	4
1.3	DEFINIZIONE DI "AMMINISTRATORI INDIPENDENTI" E DI "AMMINISTRATORI NON CORRELATI"	5
2	RUOLI E RESPONSABILITÀ	5
2.1	COMITATO PER L'APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE	5
2.2	COMITATO PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	5
2.3	DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	5
2.4	ESPONENTI AZIENDALI	6
3	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA	6
4	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA	7
5	IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE	7
5.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	8
5.2	PIANI DI COMPENSO EX ART. 114-BIS DEL TUF	8
5.3	DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E DI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	8
5.4	OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD	9
5.5	OPERAZIONI CON E TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E/O COLLEGATE	10
6	INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI	10
7	PROCEDURA PER OPERAZIONI RILEVANTI	12
7.1	OPERAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	12
7.2	MODALITÀ DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	12
7.3	PRESIDI ALTERNATIVI	13
7.4	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	13
8	OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE	13
9	PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO	14
10	INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	14
10.1	INFORMATIVA INTERNA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA	14
10.2	INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA	14
10.3	INFORMATIVA PERIODICA	15
10.4	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 1, DEL TUF	15
11	DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE	16
12	MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE	16
13	PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE	16

PREMESSA

Consob ha adottato, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, un regolamento recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi *“al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate”* (il **“Regolamento”**).

In data 24 settembre 2010 Consob ha altresì pubblicato la Comunicazione (n. DEM/10078683) contenente *“Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”* (la **“Comunicazione Interpretativa”**).

In attuazione delle disposizioni normative sopra indicate, il presente documento (le **“Procedure”**) descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da IRCE S.p.A. (**“IRCE”** o la **“Società”**) al fine assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate.

1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

1.1 Definizione di “parti correlate”

Ai fini delle presenti Procedure, la nozione di “parti correlate” e le correlate nozioni di *“controllo”*, *“controllo congiunto”*, *“influenza notevole”*, *“stretti familiari”*, *“dirigenti con responsabilità strategiche”*, *“società controllata”*, *“società collegata”* e *“joint venture”* hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Allegato 1 al Regolamento.

Sulla base delle definizioni contenute nell'Allegato 1 del Regolamento e delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Interpretativa, sono da considerarsi parti correlate di IRCE:

- a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controllino IRCE;
- b) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano controllati da IRCE;
- c) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano sottoposti a comune controllo con IRCE;
- d) i soggetti che detengano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, una partecipazione in IRCE tale da poter esercitare un'influenza notevole in IRCE medesima;
- e) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, esercitino il controllo su IRCE congiuntamente ad altri soggetti;
- f) i soggetti che esercitino il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole su IRCE in forza della partecipazione ad un patto parasociale;
- g) le società collegate ad IRCE, quali definite in applicazione del principio contabile internazionale IAS 28 – *“Partecipazioni in società collegate”*;
- h) *le joint venture* di cui IRCE sia un partecipante;
- i) i dirigenti con responsabilità strategiche di IRCE, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di IRCE (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, ed i sindaci effettivi);

- j) i dirigenti con responsabilità strategiche di società che controllino IRCE, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle controllanti di IRCE (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti, ed i sindaci effettivi);
- k) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti a), d), e), f), i) e j) che precedono, per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con IRCE medesima, tra cui i conviventi, i loro figli e le persone a loro carico;
- l) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti i), j) e k) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
- m) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società o, di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Le informazioni relative ai soggetti ed alle situazioni sopra indicate sono riportate in un elenco delle parti correlate alla Società ("l'**Elenco Parti Correlate**"), tenuto e gestito dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche "**Dirigente Preposto**" o "**D.P.**"), secondo le modalità operative indicate al successivo paragrafo 2.3.

1.2 Definizione di "operazione con parti correlate"

Per "operazione con parti correlate" si intende "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo" (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento).

Sono incluse tra le operazioni con parti correlate ai fini delle presenti Procedure:

- a) le fusioni che coinvolgano IRCE e una parte correlata, quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione di IRCE nella società controllante o nella società che esercita l'influenza notevole, ovvero la fusione propria tra IRCE e altra società sottoposta a comune controllo con IRCE medesima;
- b) le scissioni per incorporazione con una parte correlata, ossia le operazioni con le quali IRCE, per esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa;
- c) le scissioni in senso stretto non proporzionali nelle quali il patrimonio di IRCE viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci di IRCE;
- d) gli aumenti di capitale di IRCE con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
- e) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai sindaci e ai dirigenti con responsabilità strategiche, anche con riferimento ad eventuali cariche rivestite e/o incarichi svolti in società controllate (esentabile solo nel caso in cui sussistano i requisiti descritti *infra* all'art. 5).

Sono altresì disciplinate dalle Procedure le operazioni compiute per il tramite di società controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di IRCE (le "**Controllate**"), per le quali si intendono quelle operazioni che, per quanto compiute da una società controllata di IRCE, siano riconducibili ad IRCE medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa a cui si rinvia.

1.3 Definizione di “amministratori indipendenti” e di “amministratori non correlati”

Ai fini delle presenti Procedure:

- per “*amministratori indipendenti*” della Società si intendono, in conformità a quanto indicato dalla Comunicazione Interpretativa, quelli riconosciuti come tali da IRCE in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;
- per “*amministratori non correlati*”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

2 **RUOLI E RESPONSABILITÀ**

2.1 Comitato per l’approvazione delle Procedure

Il Comitato per l’approvazione delle Procedure è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Il Comitato per l’approvazione delle Procedure rilascia un parere vincolante rispetto alle delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle Procedure e delle eventuali relative modifiche.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulle Procedure e le eventuali relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Comitato per l’approvazione delle operazioni con parti correlate

Il Comitato per l’approvazione delle operazioni con parti correlate (nel seguito anche definito “il **Comitato**”), siano esse di maggiore o di minore rilevanza, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati.

Il Comitato per l’approvazione delle operazioni con parti correlate effettua tutte le attività richieste dal Regolamento e dalle presenti Procedure ed, in particolare con riferimento alle operazioni di minore e di maggiore rilevanza, rilascia (prima dell’approvazione delle operazioni medesime) un motivato parere non vincolante sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della costituzione può nominare il Presidente del Comitato per l’approvazione delle operazioni con parti correlate. Il Comitato definisce anche attraverso l’adozione di uno specifico regolamento le proprie regole di funzionamento.

2.3 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto predisponde e tiene aggiornato l’Elenco delle Parti Correlate così come individuate nel paragrafo 1.1 delle Procedure.

La predisposizione/aggiornamento dell’Elenco Parti Correlate è effettuata:

- a) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto della Direzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo;

- b) sulla base, anche in relazione a specifici questionari, delle dichiarazioni scritte dei soggetti controllanti, degli amministratori, dei sindaci e degli altri soggetti indicati nell'Allegato 1 del Regolamento Consob che siano Parti Correlate della Società e indicanti quali sono le ulteriori Parti Correlate alla Società tramite tali soggetti ("**Parti Correlate Indirette**");
- c) sulla base della comunicazione tempestiva al Dirigente Preposto, da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera b), di qualsiasi variazione in merito alla configurabilità degli stessi, o delle rispettive Parti Correlate Indirette, quali parti correlate.

Il Dirigente Preposto provvede all'aggiornamento dell'Elenco anche sulla base delle informazioni trasmesse dalle funzioni della Società e delle sue controllate, dai soggetti di cui alla precedente lettera b) e dalle loro Parti Correlate Indirette, e, comunque, lo rivisita con frequenza almeno trimestrale.

Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare al Dirigente Preposto le circostanze sopravvenute – quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la revisione di contratti in essere – che possano comportare modifiche nell'Elenco delle Parti Correlate.

L'Elenco delle Parti Correlate è reso accessibile in via informatica alle Direzioni/Funzioni Aziendali. L'Elenco è, inoltre, messo a disposizione, su richiesta, del Comitato, degli organi sociali della Società e delle sue controllate e degli altri uffici e funzioni competenti della Società e delle sue controllate, dal Dirigente Preposto.

Il Dirigente Preposto inoltre verifica, a seguito delle segnalazioni disciplinate al successivo paragrafo 6 da parte degli Esponenti Aziendali, la natura delle operazioni segnalate ed avvia, se del caso, gli iter procedurali disciplinati al successivo paragrafo 7.

Il Dirigente Preposto, infine, è responsabile del coordinamento delle presenti Procedure con quelle amministrative e contabili per la formazione del bilancio separato, del bilancio consolidato e del bilancio semestrale abbreviato predisposte ai fini dell'attestazione *ex art. 154-bis* del TUF, così come del coordinamento dell'informativa contabile relativa alle Operazioni con Parti Correlate rispetto ai dati informativi riprodotti nell'Elenco.

2.4 Esponenti Aziendali

Si identificano quali Esponenti Aziendali i Dirigenti operativi nell'ambito della Società e i legali rappresentanti delle società controllate, titolari, secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società, di poteri di firma e/o deleghe di poteri per importi superiori al valore riferibile alle operazioni di valore esiguo indicato nelle Procedure.

Gli Esponenti Aziendali effettuano le verifiche preliminari al fine di identificare un'eventuale Operazione con Parti Correlate secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.

3 **IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA**

Ai fini delle presenti Procedure, sono da considerarsi "*operazioni di maggiore rilevanza*" le operazioni con parti correlate poste in essere da IRCE direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento, e di seguito descritti, sia superiore alla soglia del 5% ("*Soglia di Rilevanza*").

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia ad IRCE, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalle presenti Procedure.

Gli indici di rilevanza adottati dalla società sono i seguenti:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore**, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
- b) **Indice di rilevanza dell'attivo**, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
- c) **Indice di rilevanza delle passività**, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

La Soglia di Rilevanza, sempre in relazione agli indici suddetti, è ridotta al 2,5% per le operazioni aventi ad oggetto:

- Atti dispositivi di attività immateriali, quali a titolo esemplificativo marchi, brevetti, invenzioni industriali;
- Acquisizioni /cessioni di aziende e rami di azienda;
- Acquisizioni /cessioni di partecipazioni e/o strumenti finanziari in genere;
- Acquisizione/cessione di beni immobili.

4 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da IRCE direttamente o per il tramite di società controllate, che siano:

- a) Inferiori alle soglie previste per le operazioni di maggiore rilevanza; e
- b) Maggiori delle soglie previste per le operazioni esigue (vedi successivo paragrafo 5.1);

escludendosi inoltre le ulteriori operazioni individuate come esenti ai sensi del successivo paragrafo 5.

5 IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE.

Le disposizioni delle Procedure non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 5.1 che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (*cfr.* successivo paragrafo 5.2);
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

- d) alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile;
- e) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;
- f) alle operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- g) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 5.4)
- h) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 5.5).

5.1 Operazioni di importo esiguo

Ai fini delle presenti Procedure per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni che non superino le soglie di esiguità (vedi tabella 1) identificate per tipologia di operazione e di controparte, il cui importo permette di escludere, in considerazione delle dimensioni delle Società, operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori,

Tipologie di operazioni	Controparte	
	Persone Fisiche	Persone Giuridiche
Remunerazioni	250.000,00	n.a.
Consulenze professionali	250.000,00	250.000,00
Acquisto/vendita di beni/servizi	250.000,00	350.000,00
Altre operazioni (acquisizioni/cessioni di partecip., rami d'azienda, altre attività immobilizzate, ecc.)	350.000,00	500.000,00

Qualora le operazioni non rientrassero nelle categorie riportate in tabella si applica la soglia di 250.000 Euro.

5.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni delle presenti Procedure i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

5.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Sono escluse dall'applicazione delle Procedure le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, dei consiglieri e dei dirigenti con responsabilità strategiche, diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 5, lettere c) e d).

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- IRCE abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea di IRCE una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

5.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

5.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "**ordinarie**" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di IRCE e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "**concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della Comunicazione Interpretativa. Gli elementi della definizione di "operazione ordinaria" sono pertanto rappresentati dai concetti di attività operativa e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare:

- la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- la nozione di attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa, comprende quelle operazioni che in astratto sono qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

5.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti Procedure, fermo restando le disposizioni di cui al paragrafo 10 delle presenti Procedure.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione di cui al presente paragrafo, il Dirigente Preposto tiene evidenza, mediante la predisposizione di un apposito documento, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione in relazione all'oggetto, la ricorrenza e le dimensioni dell'operazione, la natura della correlazione, i termini e le condizioni definite nello schema contrattuale, la natura della controparte.

5.5 Operazioni con e tra società controllate e/o collegate

Fermo restando le disposizioni di cui al successivo paragrafo 10 delle presenti Procedure, sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti Procedure le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a IRCE¹.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività degli interessi è condotta con riferimento al peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente strategico aziendale coinvolto nell'operazione. In particolare, si considerano sussistere interessi significativi qualora la componente variabile della retribuzione del soggetto interessato dipendente dall'andamento della controllata risulti prevalente rispetto alla componente fissa della retribuzione medesima.

Si considera inoltre quale possibile interesse significativo la partecipazione, anche indiretta, nella controllata oggetto dell'operazione da parte del soggetto che controlla IRCE. In tal caso la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente.

6 INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI

Preventivamente all'avvio di una trattativa o comunque alla definizione di un'operazione, per conto della Società o delle Controllate per il tramite delle quali la Società intende realizzare l'operazione, l'Esponente Aziendale coinvolto:

- a) verifica, facendo riferimento ai dati informativi riportati nell'Elenco Parti Correlate se la controparte sia da considerarsi o meno parte correlata, avvalendosi del supporto del Dirigente Preposto;
- b) verifica se l'operazione avviene con e tra società controllate e/o collegate non soggette ad interessi significativi di altre parti correlate ai fini dell'applicazione dell'esenzione descritta al paragrafo 5.5 della presente procedura;
- c) qualora, ad esito delle verifiche sub a) e b), l'Esponente Aziendale accerti che la controparte risulti Parte Correlata e che non si possano applicare le esenzioni di cui al paragrafo 5.5 delle Procedure, comunica tempestivamente al Dirigente Preposto le informazioni relative all'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte;

¹ Secondo la Comunicazione Interpretativa, ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1 del Regolamento.

- motivazioni dell'operazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- controvalore stimato dell'operazione, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione;
- tempistica prevista;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati;
- in caso di operazioni a condizioni ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Il Dirigente Preposto, ricevuta la comunicazione di cui sopra, valuta tempestivamente:

- a) la sussistenza o meno della correlazione con la controparte, eventualmente richiedendo ulteriori informazioni nelle modalità più opportune;
- b) se siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 5;
- c) se l'operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza ovvero come operazione di minore rilevanza.

Inoltre ai fini delle verifiche circa l'eventuale rilevanza dell'operazione di cui al precedente punto c), il Dirigente Preposto si attiene ai seguenti criteri:

- il controvalore dei contratti di durata dovrà considerarsi pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;
- le operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse, nel corso di uno stesso esercizio sociale, con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, dovranno essere tra loro sommate: in particolare, in un primo momento si determina la rilevanza di ogni singola operazione sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili e, successivamente, al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza, si sommano i risultati relativi a ciascun indice;
- ove non diversamente specificato (in particolare, articolo 5, comma 2, del Regolamento), le operazioni con parti correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. Conseguentemente, con particolare riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, la remunerazione assegnata a ciascun componente e a ciascun dirigente costituirà un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario (*cf.* Comunicazione Interpretativa).

Il Dirigente Preposto provvede a dettagliare le attività di verifica, mantenendone traccia, in appositi supporti.

Nel caso in cui il Dirigente Preposto, ad esito delle attività di verifica di cui sopra:

- a) confermi che la controparte dell'operazione è una Parte Correlate;

- b) accerti che non siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 5 e, conseguentemente, accerti che l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza;
- c) ottenga riscontro favorevole dell'Amministratore Delegato, - che si avvale delle funzioni aziendali competenti in relazione a tipologia e caratteristiche dell'operazione - in merito all'intenzione di procedere con le attività finalizzate all'eventuale definizione dell'Operazione;

comunica per iscritto e senza indugio la rilevanza dell'operazione ai sensi delle Procedure al Presidente del Comitato ed all'Esponente Aziendale Responsabile, ed avvia l'iter procedurale disciplinato al successivo paragrafo 7.

7 PROCEDURA PER OPERAZIONI RILEVANTI

Ai sensi dell'Art. 10 (*Disciplina per determinate tipologie di società*) del Regolamento, la Società si avvale della facoltà di applicare l'art. 7 (*Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico*) del Regolamento medesimo sia alle operazioni di minore rilevanza sia a quelle di maggiore rilevanza, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti, per quest'ultima tipologia di operazioni, dall'art. 5 del Regolamento.

7.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Le operazioni rilevanti che non siano di competenza assembleare sono approvate dall'organo competente, previo motivato parere non vincolante del Comitato.

L'organo competente ad approvare le operazioni rilevanti è individuato nell'Amministratore Delegato / Consiglio di Amministrazione.

7.2 Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni di minore rilevanza

Verificata, ad esito delle attività di cui al precedente paragrafo 6, la qualificazione dell'operazione quale operazione di maggiore o minore rilevanza ai sensi delle Procedure, il Dirigente Preposto invia una scheda illustrativa dell'operazione e la documentazione di supporto esistente al Comitato, che potrà richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni.

La scheda illustrativa dell'operazione, la documentazione di supporto e le eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste ai sensi del successivo capoverso, vengono trasmesse al Comitato con congruo anticipo rispetto alla riunione del Comitato relativa alla predisposizione del parere motivato sull'operazione. Il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'operazione. Il Comitato, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di IRCE al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla riunione, alla quale può assistere il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle strutture IRCE e/o di società del Gruppo coinvolte nelle operazioni e/o altri dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso. La documentazione, messa a disposizione del Comitato, le eventuali osservazioni da questo formulate nonché il parere del Comitato viene quindi trasmessa al Consiglio di Amministrazione – o al diverso organo competente - entro cinque 5 giorni precedenti la riunione chiamata a deliberare sull'operazione, salvo comprovate ragioni di urgenza o problematiche specificatamente descritte.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. A tal fine il Comitato potrà indicare al Consiglio di Amministrazione l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni

economiche sussistenti con IRCE, la controllante di IRCE o le società controllate di IRCE non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il presidente del Comitato illustra al Consiglio il motivato parere non vincolante del Comitato medesimo.

Ove l'operazione sia approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione approvata da rendere ai sensi dell'art. 7 lettera f) del Regolamento.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del C.d.A. o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal comitato degli amministratori indipendenti, ovvero, in alternativa, del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente.

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato la Direzione Affari Societari e Legali, con il supporto della Direzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di operazione predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici [15] giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.irce.it, alla sezione Investor Page/Corporate Governance.

7.3 Presidi Alternativi

Laddove uno o più componenti del Comitato si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere non vincolante dovrà essere rilasciato, dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di designare un esperto indipendente. In caso di ricorso al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

7.4 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione rilevante è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti 7.1, 7.2 e 7.3.

8 OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Fermo restando quanto indicato al Paragrafo 6, qualora un Responsabile di Direzione/Funzione Aziendale, in forza delle deleghe conferitegli, esamini, approvi o intenda sottoporre all'esame/approvazione del Consiglio di Amministrazione di IRCE un'operazione con Parti Correlate da concludersi per il tramite di una società controllata², questo è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Preposto affinché possa effettuare le verifiche di cui al paragrafo 6.

Nel caso in cui, ad esito delle attività sopra descritte, l'operazione possa essere qualificata come di Maggiore o di Minore rilevanza, si applicheranno le procedure di cui al paragrafo 7 delle presenti Procedure.

² A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile, anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

9 PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Ai fini delle presenti Procedure il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di parti correlate, applicando le procedure indicate nel precedente paragrafo 7. Tali procedure non saranno invece applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno, si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

Il Dirigente Preposto di IRCE rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro, come indicato all'art. 12 del Regolamento.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al precedente paragrafo 3.

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le Direzione/Funzioni aziendali coinvolte di IRCE e delle Controllate collaborano al fine di consentire alla Società di adempiere compiutamente e tempestivamente agli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate di minore rilevanza

Il Dirigente Preposto fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione al Comitato ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni rilevanti approvate dal C.d.A. nel trimestre di riferimento. L'informativa ha ad oggetto anche l'esecuzione delle operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato.

Il Dirigente Preposto di IRCE, eventualmente con il supporto degli Esponenti Aziendali coinvolti, fornisce inoltre al Consiglio di Amministrazione, come indicato al precedente paragrafo 9, completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione delle eventuali delibere quadro.

10.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 del Regolamento, in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, il Dirigente Preposto, con il supporto della Direzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di operazione predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Qualora la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove

cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza identificata, è predisposto un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento contenente informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Tale documento è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Qualora le operazioni che determinano il superamento della suddetta soglia di rilevanza siano compiute da società controllate da IRCE, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Nei termini precedentemente indicati la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o separatamente sul sito Internet www.irce.it alla sezione Investor Page/Corporate Governance, gli eventuali pareri del Comitato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del Regolamento, qualora la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, pubblica un unico documento che contiene informazioni richieste dal comma 1 dell'art. 5 del Regolamento e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui sopra conformemente a quanto previsto dall'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

10.3 Informativa periodica

La Direzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo, con il supporto del Dirigente Preposto e delle altre funzioni coinvolte in relazione alla tipologia di operazione, fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 3 delle presenti Procedure e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalle presenti Procedure ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

11 DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE

La Procedure sono messe a disposizione delle Direzioni/Funzioni aziendali a cura del Dirigente Preposto.

Le Procedure sono altresì trasmesse, a cura del Dirigente Preposto, ai legali rappresentanti e alle Funzioni aziendali delle Controllate o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di IRCE, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, ne recepiscano e ne osservino le disposizioni, impegnandosi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Procedure medesime, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati, e a diffondere le Procedure medesime all'interno delle rispettive strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo.

In particolare le società controllate sono tenute a fornire ad IRCE facendo riferimento al Dirigente Preposto tutte le informazioni necessarie per la predisposizione degli adempimenti informativi previsti dal Regolamento e dalle presenti Procedure.

12 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE

Le Procedure sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di IRCE con il parere favorevole del Comitato per l'approvazione delle procedure.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione delle procedure, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia delle stesse nella prassi applicativa.

Ogni modifica apportata alla Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di IRCE previo parere favorevole del Comitato per l'approvazione delle procedure, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.

13 PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE

Le Procedure sono pubblicate sul sito *internet* della Società www.irce.it, alla sezione Investor Page/Corporate Governance, sull'*intranet* aziendale e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.